

Maternità posticipata e controllo del medico

di Alice Chinnici
22 Gennaio 2024

La domanda

E' obbligatorio il controllo del medico del lavoro per richiedere la maternità posticipata?

Come noto, ai sensi dell'articolo 20, Dlgs 151/2001, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Inoltre, ai sensi del comma 1.1, articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

A bene vedere, dunque, per poter fruire del congedo di maternità flessibile (1+4) o per poter lavorare fino al parto e fruire dei 5 mesi di congedo dopo il parto è necessaria la certificazione del medico.

Sul punto è bene ricordare che con la circolare 106/2022 l'Inps ha precisato che per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 151/2001, le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell'inizio dell'ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell'attività lavorativa durante l'ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Il menzionato articolo 20 prevede che tali certificazioni siano rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale.

Una volta acquisite le certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell'inizio dell'ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa nell'ottavo mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto, disposto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 151/2001.

Le menzionate certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all'Inps, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità. Non è altresì più necessario produrre all'Inps la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.

Relativamente all'astensione dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, con la medesima circolare l'Istituto previdenziale ha precisato che le attestazioni mediche previste per legge devono essere rilasciate dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e dal il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (se previsto); inoltre, le suddette certificazioni dovranno essere prodotte nel corso del settimo mese di gravidanza direttamente al datore di lavoro e non più (come in passato) all'Istituto previdenziale.